



C/2025/1217

3.3.2025

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Lučenec (Slovacchia) il 26 novembre 2024 – M. R. / Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

(Causa C-808/24, Zálečta ⁽¹⁾)

(C/2025/1217)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Lučenec

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: M. R.

Convenuto: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il fatto che, in forza della normativa nazionale, il periodo di guardia di un dipendente non sia computato nell'orario di lavoro, in violazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, senza che sia stato accertato che, contestualmente, è stato violato, a danno allo stesso dipendente, l'articolo 6, lettera b), della detta direttiva, faccia sorgere un diritto al risarcimento nei confronti dello Stato membro per violazione del diritto dell'Unione.
- 2) In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se il giudice nazionale, in sede di determinazione della congruità dell'importo del risarcimento dei danni, debba tener conto del numero delle ore di guardia che, in seguito alla normativa nazionale, non sono state computate nell'orario di lavoro del lavoratore, o se l'importo del risarcimento dei danni richiesto allo Stato membro debba essere determinato per la durata della violazione consistente in una normativa nazionale che consente di non computare il servizio di guardia nell'orario di lavoro del lavoratore in contrasto con la suddetta direttiva.
- 3) In caso di risposta negativa alla questione precedente, se il giudice nazionale, in sede di determinazione della congruità dell'importo del risarcimento dei danni, debba tener conto del numero delle ore per cui si è verificata una violazione dell'articolo 6, lettera b), della direttiva, o se l'importo del risarcimento richiesto allo Stato membro debba essere fissato per la durata della violazione consistente in una normativa nazionale che consente di non computare il servizio di guardia nell'orario di lavoro del lavoratore in contrasto con la suddetta direttiva.

⁽¹⁾ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

⁽²⁾ GU 2003, L 299, pag. 9.